

CAMERA DEI DEPUTATI N. 259

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARBIERI, ADAMOLI, ASSENNATO, FALETRA, GRASSO NICOLOSI ANNA, INVERNIZZI, MAGLIETTA, MAZZONI, NICOLETTO, PINO, RAVAGNAN, CINCIARI RODANO MARIA LISA, VENEGONI

Presentata il 19 settembre 1958

Aumento dell'assegno vitalizio ai ciechi civili e del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 9 agosto 1954, n. 632, fu concesso un assegno vitalizio di lire 14.000 mensili ai ciechi civili. Tale risultato si ottenne a seguito di una lunga e ammirevole lotta dei ciechi, i quali benché menomati fisicamente e oggetto dei consigli alla moderazione e all'attesa, spinti da un'interiore forza morale e ben convinti del loro diritto all'assistenza da parte della Repubblica italiana sancito dall'articolo 38 della Costituzione, giunsero fino ad effettuare la memorabile «marcia del dolore» percorrendo a piedi la strada da Firenze a Roma, fino alle soglie della Camera dei Deputati.

Da anni erano davanti alla Camera due progetti di legge (Pieraccini ed altri e Barbieri ed altri) che contemplavano la concessione di una pensione di lire 25.000 mensili.

La Camera ritenne poter concedere soltanto un assegno vitalizio di lire 14.000 mensili e a tale scopo autorizzò la spesa di lire 4.200.000.000, ritenendo che i ciechi fossero circa 30.000.

Le nostre riserve furono esplicitate sia per quanto riguarda l'entità dell'assegno a nostro avviso insufficiente ove si tenga conto delle necessità dei privi di vista non soltanto per la sussistenza, ma anche per l'assistenza, sia per quanto riguarda la costituzione di un nuovo ente erogatore, voluto dalla maggioranza l'Opera nazionale ciechi civili, che a nostro avviso avrebbe significato la istitu-

zione di un altro inutile carrozzone, mentre l'Ente già esistente, l'Unione ciechi civili, avrebbe potuto provvedere al compito predetto. Malgrado tali limiti non vi è dubbio però che il Parlamento dette prova di sensibilità attuando, con l'approvazione della legge n. 632, il principio dell'articolo 38 della Costituzione.

Ma cosa è avvenuto in questi quattro anni dall'approvazione della legge? Purtroppo quello che avevamo previsto!

A causa dell'incompetenza dell'Opera la legge ha incominciato ad operare quasi dopo un anno dalla sua approvazione. L'Opera ha infine elaborato un regolamento che si discosta dallo spirito della legge contemplando una serie di casi di esclusione dal diritto dell'assegno assolutamente non previsti dal legislatore.

Inoltre, risultando il numero dei ciechi superiore al previsto (e questo è un segno dell'arretratezza delle nostre informazioni nel campo dell'invalidità), l'Opera ha incominciato ad escludere dal diritto all'assegno gran parte dei non vedenti, giungendo perfino a pretendere la restituzione dell'acconto di lire 10.000 concesso in via provvisoria.

I casi più frequenti di esclusione sono i seguenti:

ai ciechi ritenuti operabili contro lo stesso parere di illustri clinici;

ai ciechi che fruiscono di altra piccola pensione maturata per diversi diritti;

ai ciechi che non hanno adempiuto agli obblighi scolastici;

ai ciechi che convivono con parenti che hanno redditi superiori a lire 15.000 mensili;

ai ciechi che sono anche saltuariamente impegnati in un lavoro.

Inoltre non si provvede tempestivamente alla concessione dell'assegno ai ciechi che cessano il rapporto di lavoro con l'Ente lavoro ciechi per limiti di età, e non vengono pagati gli arretrati per il conguaglio degli acconti e gli arretrati spettanti ai ciechi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, né gli arretrati spettanti agli eredi dei ciechi che in vita non avevano ancora iniziato la riscossione malgrado il riconoscimento del diritto alla pensione. (a).

(a) A chi reclama il pagamento degli arretrati l'Opera risponde con la seguente lettera a stampa:

« In relazione alle vive premure da Lei rivoltemi in favore del... priv... della vista..... il (la) quale chiede che gli (le) siano corrisposti gli arretrati dell'assegno a vita, sono spiacente doverLe comunicare che lo stanziamento di 3 miliardi approvato dal Parlamento è a stento sufficiente al pagamento degli arretrati dovuti per il periodo fino al 31 dicembre 1955.

L'ammontare delle somme spettanti al... stess.. a decorrere successivamente a tale data potrà essere corrisposto allorquando saranno messi a disposizione dell'Opera ulteriori fondi.

Con i migliori saluti ».

Si potrebbero citare una serie infinita di casi da cui risulta un fiscalismo eccessivo e comunque contrario allo spirito e alla lettera della legge dovuto probabilmente in larga parte all'insufficienza degli stanziamenti rispetto alle necessità.

Con la legge 20 febbraio 1958 n. 103 la Camera ha portato gli stanziamenti a favore dell'Opera nazionale ciechi civili a 8.900 milioni per ogni esercizio finanziario, ma purtroppo tale somma è ancora insufficiente per assicurare la completa applicazione della legge. I calcoli effettuati dall'Opera nazionale ciechi civili fanno ascendere a 11,7 miliardi la somma necessaria, tenendo conto che il 40 per cento delle domande è già stato respinto ma che altre 30.000 restano da esaminare. I ciechi civili che si trovano nelle condizioni previste dalla legge si calcola siano 70.000.

A noi sembra, onorevoli colleghi, che la Camera debba approvare un ulteriore provvedimento a favore dell'Opera in misura tale da metterla in condizioni di poter erogare l'assegno a tutti i ciechi senza più ricorrere agli esosi pretesti per negare quella misera somma a gente che da quell'assegno dipende quasi la sua esistenza e la sua felicità e a liquidare gli arretrati per gli assegni maturati ammontanti a quasi 5 miliardi di lire.

Per questo noi v'invitiamo ad autorizzare la spesa e a promuovere la revisione del regolamento adeguandolo fedelmente allo spirito e alla lettera della legge 9 agosto 1954, n. 632.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, nella misura di lire 4.200.000.000, aumentato a lire 8.900 milioni con legge 20 febbraio 1958, n. 103, è elevato a lire 13 miliardi per l'esercizio 1958-59 e successivi.

ART. 2.

All'Opera nazionale ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1958-59, un contributo straordinario di lire 4 miliardi per la liquidazione degli arretrati agli aventi diritto all'assegno vitalizio.

ART. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

ART. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.